

Codice A1103A

D.D. 23 dicembre 2021, n. 981

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto (Fasc. 1LAT 2017);



ATTO DD 981/A11000/2021

DEL 23/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto (Fasc. 1LAT 2017);

VISTI gli atti trasmessi con nota dalla DIREZIONE AGRICOLTURA – REGIONE PIEMONTE a carico del legale rappresentante dell'impresa individuale omissis in qualità di obbligato principale-trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 070401817 del 01/02/2017 elevato dalla direzione Agricoltura della Regione Piemonte, è stato accertato quanto segue: violazione all'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e s.m.i. in combinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 per mancato rispetto da parte del produttore del termine di versamento del primo ottobre 2016 relativo all'importo imputato pari ad euro 83.018,81 a titolo di prelievo supplementare con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15;

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi e richiesta di audizione personale (regolarmente tenutasi in data 10.11.21), come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

PRESO ATTO della volontà sintetizzata nel verbale di audizione;

VISTO in particolare l'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e in combinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 ;

RICHIAMATE le note di AGEA e della direzione agricoltura della Regione Piemonte di calcolo del dovuto e di intimazione al versamento citate nel verbale di accertamento qui richiamato;

RICHIAMATI tutti gli atti citati nel verbale di accertamento;

RITENUTA perciò la fondatezza della specifica violazione accertata;

APPLICATA la proporzionalità nel calcolo della relativa sanzione;

INFORMATATA, in merito all'esito dell'audizione, il competente Settore della Direzione agricoltura;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 1.800,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata;

I N G I U N G E

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 1.810,61 di cui Euro 1.800,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. In caso

di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri